

4255

fr

0

4 settembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Effingerstrasse 20
3003 Bern

katarina.schubarth@bsv.admin.ch

Procedura di consultazione Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di formulare la nostra opinione in merito all'avamprogetto della nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (di seguito: AP-LPTD), nonché sulle modifiche di talune normative della LADI, della LIFD e della LAID.

Con l'AP-LPTD si intende accordare una nuova prestazione che prende a carico il periodo che intercorre fra la fine del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI e l'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia del primo pilastro, periodo che è attualmente coperto tramite le prestazioni di aiuto sociale.

Con la nuova prestazione transitoria (di seguito: PT), l'aiuto sociale trarrà un beneficio in termini finanziari, ciò che profitterà sicuramente ai Cantoni ed ai Comuni che concorrono al finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale: circa 20 milioni di franchi all'anno secondo quanto indicato nel rapporto esplicativo (pag. 25).

La PT consentirà un risparmio anche sulle prestazioni complementari (di seguito: PC), in quanto sarà possibile evitare di dover anticipare la riscossione della rendita anticipata del primo pilastro per poter chiedere queste prestazioni, ciò che comporterà un risparmio valutato a circa 30 milioni di franchi all'anno (cfr. rapporto esplicativo pag. 25). La nuova PT consentirà quindi a queste persone, che difficilmente riescono a reintegrarsi nel mondo del lavoro, di poter vivere dignitosamente fino alla loro pensione.

La nuova PT è affiancata da due misure accompagnatorie, rese possibili da un adeguamento dell'art. 90 cpv. 2 LADI, intese a rafforzare la posizione dei lavoratori residenti e sfruttare meglio il loro potenziale lavorativo, mediante misure supplementari a sostegno del reinserimento ad hoc per gli over 50.

In termini generali, concordiamo con l'introduzione della nuova prestazione che, secondo le stime (effettuate sulla scorta dei dati 2018), dovrebbe interessare a livello svizzero dalle 1'700 persone nel 2022 alle 4'900 persone nel 2034 (cfr. rapporto esplicativo, pag. 22-23); con un importo medio in termini di prestazione pari a 3'485 franchi al mese per le persone

sole e 4'600 franchi al mese per le coppie sposate, la spesa è valutata a 40 milioni di franchi nel 2022 e 260 milioni di franchi nel 2035 (cfr. rapporto esplicativo, pag. 24).

Considerato che il nuovo ordinamento non è di sempre facile applicazione, auspichiamo che sia la LPTD che la relativa ordinanza federale forniscano i necessari chiarimenti, così da agevolare gli organi di esecuzione nella messa in atto della novella legislativa.

Ai beneficiari della PT dovrà inoltre essere garantita un'esecuzione rapida, economica e adeguata alle loro aspettative, ciò che sarà possibile soltanto se le disposizioni della LPTD e della relativa ordinanza federale andranno nella medesima direzione.

Infine, l'esecuzione della nuova legge dovrà essere il meno onerosa possibile in termini finanziari: è quindi indispensabile che le soluzioni legislative trovate con la LPTD e la relativa ordinanza consentano di raggiungere questo risultato.

Di seguito ci esprimiamo sulle normative in consultazione, auspicando che le nostre proposte di modifica siano accolte e, dove è il caso, siano adattate a quanto da noi proposto

Art. 2 AP-LPTD

Principi generali

La normativa dispone che hanno diritto alla PT le persone che hanno almeno 60 anni che non hanno più diritto alle indennità giornaliere ai sensi della LADI: ciò presuppone che ne abbiano avuto diritto in passato.

Le persone attive quali indipendenti non possono beneficiare delle indennità di disoccupazione, di modo che essi sembrerebbero essere esclusi dal diritto alla nuova PT. Ciò che non riteniamo corretto, considerato che anche gli indipendenti sarebbero chiamati al finanziamento per il tramite delle imposte; lo stesso dicasi per le persone impiegate presso l'azienda di loro proprietà, che pure non hanno diritto alle indennità di disoccupazione. Con riguardo al finanziamento della PT, rinviamo al commento all'art. 21 AP-LPTD.

Art. 3 AP-LPTD

Condizioni del diritto alla PT

In termini di copertura del fabbisogno vitale, la nuova PT è più generosa delle PC, visto che il limite di fabbisogno da considerare per il calcolo è maggiorato del 25% (cfr. art. 7 AP-LPTD).

È ben vero che il supplemento intende sopperire al fatto che i beneficiari della PT non potranno chiedere il rimborso delle spese di malattia/invalidità come invece avviene nelle PC. È però altrettanto vero che ai beneficiari di PC che sono in grado di lavorare (rispettivamente ai loro coniugi) è chiesto di attivarsi per concretizzare la loro capacità lucrativa residua (pena il computo di un reddito ipotetico da lavoro) e lo stesso avviene per i beneficiari delle indennità di disoccupazione e per quelli dell'aiuto sociale; addirittura, per chi chiede prestazioni dell'assicurazione invalidità, l'inserimento/il reinserimento professionale è ormai la missione prioritaria di questa assicurazione. Al contrario, la PT, nei termini proposti dall'AP-LPTD, sarebbe versata anche senza che il beneficiario (o il suo coniuge) siano tenuti ad attivarsi sul mercato del lavoro.

A nostro avviso, pur ammettendo che un reinserimento nel mercato del lavoro di persone che hanno più di 60 anni è assai difficile, è indispensabile che al versamento della PT corrisponda un'attivazione da parte del beneficiario verso qualche genere di attività, per esempio di utilità pubblica connessa con le proprie competenze professionali, onde evitare che la PT abbia degli effetti disincentivanti.

Questo anche tenuto conto del fatto che la PT – una volta acquisito il diritto – potrà essere esportata nei paesi dell'UE e dell'AELS, diversamente dalle PC che implicano di dover continuare a vivere in Svizzera per poter continuare a beneficiarne.

Fra le condizioni del diritto, l'art. 3 cpv. 1 lett. c AP-LPTD prevede – ispirandosi alle disposizioni della LPC che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 con la riforma delle PC (nuovo art. 9a LPC) – una soglia di sostanza al di sopra della quale non è dato diritto alla PT: 100'000 franchi per le persone sole e 200'000 franchi per le coppie sposate.

Concordiamo con la proposta, che consente di erogare la PT, analogamente alle PC, a chi è veramente nel bisogno.

In termini generali, l'art. 3 AP-LPTD imporrà agli organi di esecuzione delle PC – ai quali sarà affidato il compito di applicare il nuovo ordinamento federale – di effettuare accertamenti supplementari rispetto a quelli che devono essere attualmente eseguiti nelle PC, generando spese aggiuntive.

Art. 4 AP-LPTD

Concorso di prestazioni

La normativa proposta enuncia il principio secondo il quale se uno dei coniugi ha diritto alle PC e l'altro ha diritto alla PT, è versata la prestazione più elevata fra le due.

Visto che le PC prendono a carico anche il rimborso delle spese di malattia/invalidità mentre la PT comprende dette spese nel supplemento del limite di fabbisogno, va chiarito esattamente quali elementi devono essere compresi ai fini del calcolo comparato.

Non è inoltre chiaro come la PT debba coordinarsi con le prestazioni dell'assicurazione invalidità o dell'AVS. È necessario che sia esplicitato chiaramente nella legge se le persone al beneficio di una rendita parziale d'invalidità ai sensi della LAI rispettivamente di una rendita di vedovanza ai sensi della LAVS, che hanno compiuto 60 e nel contempo hanno terminato l'indennità di disoccupazione, possono beneficiarie della PT, se è possibile rinunciare alle prestazioni dell'assicurazione invalidità o dell'AVS in favore della PT, se la PT esclude le altre e come ci si debba regolare qualora fosse consentito di cumulare le due prestazioni.

Art. 5 AP-LPTD

Calcolo della PT

La normativa dispone che l'importo è pari alle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili, ma al massimo di 58'350 franchi per le persone sole, rispettivamente di 87'525 franchi per le coppie sposate.

Pur ammettendo che, diversamente dalle PC, il beneficiario della PT non potrà chiedere separatamente il rimborso delle spese di malattia/invalidità previste dall'art. 14 LPC, sottolineiamo come gli importi della nuova prestazione sono ragguardevoli.

Siamo d'accordo con la proposta, ma con le specifiche di cui all'art. 3 AP-LPTD.

Art. 6 AP-LPTD

Calcolo della PT in caso di versamento all'estero

Da un lato, l'art. 3 AP-LPTD dispone che, oltre al dover ossequiare alle altre condizioni previste (limite di età, contribuzione all'AVS svizzera obbligatoria o facoltativa e limite di sostanza), la persona che richiede la prestazione deve essere domiciliata e vivere effettivamente in Svizzera al momento della richiesta. D'altro lato, l'art. 6 AP-LPTD prevede che la PT deve essere versata all'estero negli Stati dell'UE e dell'AELS. Ciò

significa che, una volta che la persona ha acquisito il diritto alla PT, ella può successivamente trasferirsi in uno Stato dell'UE e dell'AELS senza intaccare il diritto alla PT.

Non concordiamo sul principio dell'esportabilità della PT.

A nostro parere, come le PC alle quali essa si ispira, la PT non dovrà essere esportata, di modo che il beneficiario – una volta acquisito il diritto – dovrà continuare a risiedere in Svizzera per poter continuare a beneficiarne. Ciò che gli consentirebbe anche di attivarsi in specifiche attività lavorative, in contropartita alla prestazione di cui beneficia (cfr. quanto già indicato con riferimento all'art. 3 AP-LPTD. Tanto più se si considera che, come riferito nel rapporto esplicativo (pag. 29), la PT ha natura assistenziale ai sensi dell'art. 114 cpv. 5 della Costituzione federale e sarà finanziata per il tramite dell'imposte, pertanto dai contribuenti.

L'art. 6 AP-LPTD dispone che se la prestazione deve essere versata all'estero, gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili vanno adeguati al potere d'acquisto nello Stato di residenza. Ciò implica che le spese e i redditi, che sono enunciati dagli artt. 7 AP-LPTD e 8 AP-LPTD in termini di potere d'acquisto svizzero, dovranno essere rapportati al costo della vita nello Stato di residenza.

Sempreché il principio dell'esportabilità venga confermato in esito alla consultazione, condividiamo il fatto che redditi e spese debbano essere rapportati al costo della vita nello Stato di residenza, ciò che si allinea con i principi giurisprudenziali secondo i quali non possono essere utilizzati parametri svizzeri per un paese estero (cfr. STAF del 13 novembre 2009 nella causa C-1820/2008, consid. 6.1 e la STAF del 10 marzo 2016 nella causa C-6356/2013, consid. 7.2.3). Non manchiamo però di osservare come per l'accertamento dei redditi e delle spese all'estero l'organo di esecuzione della PT non avrà gli stessi strumenti di controllo e di verifica di cui dispone per le persone che vivono in Svizzera: a nostro parere, anche per questo motivo (e con riferimento al nostro commento all'art. 15 AP-LPTD), è necessario che la competenza di gestire la PT (non solo in termini di versamento ma anche di determinazione del diritto) sia affidata ad una delle Casse di compensazione della Confederazione, che dispone già di un apparato e di una rete di contatti a livello internazionale.

Chiediamo inoltre che sia esplicitato secondo quali parametri gli importi enunciati nell'AP-LPTD dovranno essere rapportati al costo della vita nello Stato di residenza.

Riteniamo infine che anche gli importi massimi della PT dovranno essere rapportati al costo della vita nello Stato di residenza (cfr. art. 5 AP-LPTD).

Art. 7 AP-LPTD

Spese riconosciute per il calcolo della PT

Le spese riconosciute per il calcolo della PT sono identiche a quelle delle PC (nella versione approvata alle Camere federali il 22 marzo 2019 nel contesto della riforma delle PC). Il limite di fabbisogno è però maggiorato del 25%, per compensare il fatto che in aggiunta alla PT non verranno rimborsate le spese di malattia/invalidità valide per i beneficiari di PC (art. 14 LPC); la maggiorazione è però limitata agli adulti.

Riteniamo che il supplemento del 25% debba essere applicato anche ai minorenni compresi nel calcolo.

Le spese che l'AP-LPTD riconosce per il calcolo della PT sono quelle valide per i beneficiari di PC che vivono a domicilio: nell'art. 7 AP-LPTD non viene, in effetti, ripreso il contenuto dell'art. 10 cpv. 2 LPC che enuncia le spese riconosciute per le persone che vivono in istituto. Premesso che nel rapporto esplicativo, al riguardo, non è detto alcunché, riteniamo indispensabile che venga chiarito se il diritto alla PT sussiste anche per le

persone che risiedono stabilmente in istituto, rispettivamente con quali parametri debba essere semmai calcolata la prestazione.

Sempreché, in esito alla procedura di consultazione, la PT sarà ulteriormente esportabile è, a nostro parere, necessario che sia esplicitato chiaramente il fatto che sono riconosciute solo le spese che il beneficiario deve effettivamente sopportare: pensiamo, in particolare, alla spesa per la cassa malati che in taluni Stati dell'UE/dell'AELS (ad esempio l'Italia) è già compresa nel sistema sanitario nazionale (in analogia alla STF 9C_181/2018 del 30.07.2018 relativa ad un cittadino italiano beneficiario di PC e residente in Ticino ma senza obbligo d'affiliazione LAMal).

È anche da chiarire cosa andrà computato quando una spesa all'estero dovesse essere più elevata rispetto agli standard svizzeri: pensiamo, ad esempio, ai contributi sociali.

Art. 8 AP-LPTD **Redditi computabili**

Come per le spese riconosciute (cfr. art. 7 AP-LPTD), anche per i redditi computabili vengono ripresi i parametri delle PC (nella versione approvata alle Camere federali il 22 marzo 2019 nel contesto della riforma delle PC).

I redditi che l'AP-LPTD riconosce per il calcolo della PT sono quelli validi per i beneficiari di PC che vivono a domicilio: nell'art. 8 AP-LPTD non viene, in effetti, ripreso l'art. 11 cpv. 2 LPC che enuncia il principio secondo il quale i Cantoni possono determinare l'importo della sostanza da computare nel calcolo per le persone che vivono in istituto. Premesso che nel rapporto esplicativo, al riguardo, non è detto alcunché, riteniamo indispensabile che questo aspetto venga chiarito.

Art. 11 AP-LPTD **Rinuncia a proventi e parti di sostanza**

Questa disposizione riprende il contenuto del (nuovo) art. 11a LPC (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 con la riforma delle PC) ed enuncia il principio secondo il quale nel calcolo della PT dovranno essere computate anche le entrate e la sostanza alle quali il beneficiario ha rinunciato.

Riteniamo che debba essere esplicitato come anche il non aver depositato una richiesta di rendita d'invalidità costituisca rinuncia, così da poter computare nel calcolo della PT la rendita d'invalidità che la persona avrebbe potuto ipoteticamente percepire.

Art. 12 AP-LPTD **Inizio e fine del diritto alla PT**

L'art. 12 cpv. 2 lett. a AP-LPTD dispone che il diritto alla PT si estingue quando non ne sono più adempite le condizioni, ciò che si verificherà – in particolare – quando il beneficiario non adempie (più) le condizioni economiche oppure ha lasciato la Svizzera verso uno Stato non UE/non AELS. Rivestirà, quindi, un'importanza notevole l'obbligo d'informare dei beneficiari, tanto che nel rapporto esplicativo si indica come gli organi d'esecuzione della PT dovranno riesaminare il diritto alla prestazione ogni anno. Qualora fossero state versate prestazioni a torto, gli organi esecutivi dovranno chiederne la restituzione, ciò che potrebbe rivelarsi particolarmente problematico se l'incasso forzato dovesse essere realizzato all'estero: in questo senso, riteniamo indispensabile che – con riferimento all'art. 15 AP-LPTD – la competenza di gestire l'incasso debba spettare a una delle Casse di compensazione della Confederazione (art. 62 cpv. 2 LAVS), che già dispone del necessario apparato amministrativo per gestire siffatte casistiche e di una rete a livello internazionale.

Art. 15 AP-LPTD
Organi competenti

Siamo d'accordo che il compito di determinarsi sul diritto e versare la PT sia affidato agli organi di esecuzione delle PC, che già dispongono delle conoscenze/competenze necessarie per applicare il nuovo ordinamento che si ispira alle PC.

La competenza non deve però restare all'organo cantonale che si è pronunciato per primo sul diritto quando il beneficiario si trasferisce in un altro Cantone. In effetti, non è sensato che il primo Cantone debba continuare a sopportare gli oneri derivanti dalla gestione della pratica, mentre l'altro Cantone possa profittare dei risparmi sulle prestazioni assistenziali. A nostro avviso – coerentemente con quanto avviene nelle PC alle quali la PT si avvicina – in caso di trasferimento in altro Cantone del beneficiario, anche la competenza della gestione del suo caso dovrebbe essere ceduta all'organo delle PC del nuovo Cantone di residenza.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 15 cpv. 2 AP-LPTD, siamo del parere che ad una delle Casse di compensazione della Confederazione (art. 62 cpv. 2 LAVS) non debba spettare unicamente il compito di versare la PT negli Stati dell'UE e dell'AELS, ma anche il compito di determinarsi sul diritto alla prestazione stessa. In effetti, considerato che la PC non è esportabile, gli organi di esecuzione delle PC non dispongono delle competenze necessarie per determinare redditi e spese del beneficiario quando questo risiede in uno Stato dell'UE o dell'AELS: diversamente, le Casse di compensazione della Confederazione hanno già competenze in materia e dispongono di una rete a livello internazionale.

Nelle PC, la riduzione dei premi è versata direttamente agli assicuratori malattie (art. 21a LPC); ci chiediamo come mai questo principio non sia stato ripreso per la PT. A nostro avviso, l'AP-LPTD andrebbe completato riprendendo quanto previsto dall'art. 21a LPC.

Art. 21 AP-LPTD
Finanziamento della PT

In linea di principio, il modello di finanziamento proposto (non contributivo) non ci convince. La nuova PT potrebbe avere degli effetti negativi sulla responsabilità sociale delle imprese. Da un lato, le imprese potrebbero essere disincentivate ad assumere personale più anziano.

D'altro lato, i datori di lavoro potrebbero essere indotti a licenziare i loro lavoratori più anziani, con l'argomento che tanto queste persone sarebbero sostenute dalla PT, e quindi senza attivarsi per la ricerca di un piano sociale. Altrimenti detto, la PT potrebbe disincentivare talune categorie professionali (quali ad esempio il settore dell'edilizia principale e accessoria) nel perseguire la ricerca di piani sociali, a discapito dei lavoratori (visto che i piani sociali sarebbero tendenzialmente più favorevoli per i lavoratori rispetto alla PT, che coprirà soltanto il fabbisogno vitale).

Il mercato del lavoro concorre al successo del nostro sistema di sicurezza sociale elvetico: sempre più persone lavorano fino all'età di pensionamento e anche oltre, gli Uffici di collocamento dell'assicurazione disoccupazione sostengono le persone nel trovare/ritrovare il prima possibile di un posto di lavoro, le indennità di disoccupazione sono concesse soltanto se la persona si attiva fattivamente nella ricerca di un impiego e le ultime revisioni dell'AI hanno potenziato il collocamento incrementando quindi la collaborazione fra l'assicurazione e i datori di lavoro; anche nell'aiuto sociale si è passati dal solo consumo sociale all'investimento, con specifiche misure di accompagnamento mirate a sostenere gli assistiti nel trovare un posto di lavoro. In Ticino, la recente riforma sociale (associata alla riforma fiscale; messaggio del Consiglio di Stato del 15 settembre

2017 n. 7417) è stata possibile grazie alla responsabilità sociale delle imprese ticinesi che hanno finanziato integralmente le misure previste tramite un prelievo a loro carico sulla massa salariale.

Riteniamo che questo legame fra mondo del lavoro e sicurezza sociale vada preservato anche con la nuova PT: in questo senso, come per l'assicurazione disoccupazione, l'assicurazione invalidità e l'aiuto sociale, i datori di lavoro dovrebbero partecipare al suo finanziamento, così da poter concorrere a garantire il minimo vitale delle persone oggetto della nuova legge.

L'art. 21 cpv. 2 AP-LPTD dispone che i Cantoni dovranno assumere le spese d'esecuzione.

In aggiunta a quanto già detto per l'art. 15 AP-LPTD, anche in ragione del fatto che i Cantoni assumono le spese d'esecuzione è imperativo che la competenza di gestire la prestazione non resti all'organo cantonale che si è pronunciato per primo sul diritto quando il beneficiario si trasferisce in un altro Cantone, ma passi al nuovo Cantone rispettivamente alla Cassa di compensazione della Confederazione quando il beneficiario si trasferisce all'estero (per quest'ultimo evento, tanto più considerando che queste persone non finanziano nemmeno più la PT).

Modifica dell'art. 24 lett. k LIFD

Modifica dell'art. 7 cpv. 4 lett. n LAID

Imponibilità della PT

Con l'entrata in vigore della LPTD, la PT non sarà imponibile fiscalmente. Al riguardo, concordiamo con quanto proposto.

Modifica dell'art. 90a cpv. 2 LADI

Aumento transitorio della partecipazione della Confederazione per promuovere il reinserimento dei lavoratori residenti

Nel periodo 2020-2022 il contributo della Confederazione al Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sarà aumentato di 69.5 milioni di franchi all'anno, ciò che consentirà agli organi di esecuzione dell'assicurazione disoccupazione (e meglio ai servizi cantonali del lavoro) di attivare una serie di misure di accompagnamento mirate a promuovere il potenziale della manodopera residente, e meglio:

- un programma d'incentivazione che persegue il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone difficilmente collocabili, in particolare dei disoccupati anziani;
- un progetto pilota che prevede un accesso agevolato ai provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione per le persone di oltre 50 anni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione.

L'obiettivo che si prefiggono le misure illustrate è convincente. È importante ribadire che lo strumento principale per reintegrare sul mercato del lavoro primario deve rimanere quello delle normali misure del mercato del lavoro già ampiamente offerte dai servizi cantonali per le persone in cerca di impiego e in assistenza. Le misure supplementari previste, siano esse in forma di prestazione transitoria o altre misure di sostegno al collocamento, devono potersi attivare quale rete di sicurezza nei casi in cui le azioni di reinserimento classiche non portassero a buon fine. Soprattutto è importante ribadire che la motivazione al lavoro deve essere sostenuta, che non vengano creati falsi incentivi e che i datori di lavoro continuino ad assumersi le proprie responsabilità.


A breve, saremo confrontati col dover garantire la rendita alla generazione del baby-boom, di modo che è giusto valorizzare e non disperdere il potenziale e le competenze dei lavoratori più anziani. In questo senso, anche l'economia e i datori di lavoro dovranno fare la loro parte, per evitare le possibili distorsioni della PT. Individualmente, le misure descritte consentiranno di prevenire la povertà dei lavoratori anziani e di evitare che essi debbano ricorrere alle prestazioni assistenziali, che purtroppo hanno ancora una connotazione stigmatizzante.

L'esperienza degli Uffici regionali di collocamento suggerisce che la grande maggioranza dei lavoratori anziani, negli anni che precedono la pensione, desidera lavorare, considerato che per avere accesso alle prestazioni di assistenza sociale (o alla PT allora disponibile) essi dovrebbero consumare la ricchezza accumulata. Il tetto massimo del PT costituisce da questo punto di vista un ulteriore incentivo a cercare lavoro.

Ringraziamo per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch)
- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (giordano.macchi@ti.ch)
- Sezione del lavoro (claudia.sassi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet